COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 40 Del 28-12-2020

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 15:00, presso CENTRO C.E.A DI LEGAMBIENTE - VIA DEL COLLE, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ANGELOSANTI EMILIO	**P**	**PIERGENTILI PIERO ROMANO**	**P**
MARINI FILIPPO	**P**	**SAVERI BRUNO**	**P**
BERNARDINI AURELIO	**P**	**AMORI MARINA**	**A**
PERONI GIAMPAOLO	**P**	**BARTOCCI SILVIA**	**A**
POMPA MATTIA	**A**	**PIERGENTILI ALBERTO**	**A**
BENEDETTI FRANCESCA	**A**		

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 5.

Assume la presidenza il Signor ANGELOSANTI EMILIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CANAFOGLIA VALTER.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 22-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **minni sonia**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 22-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **minni sonia**

Il Sindaco introduce il quinto punto all'ordine del giorno – Approvazione Piano Finanziario 2020.

Il Sindaco passa la parola alla Responsabile Area Finanziaria, dott.ssa Sonia Minni, che procede ad illustrare la delibera, la quale evidenzia che dall'anno 2020 sono cambiate le modalità per la definizione delle tariffe TARI in base alle nove regolamentazioni definite da ARERA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo le modalità e l'organizzazione servizio, le modalità di conferimento a servizio, l'assimilazione rifiuti speciali a urbani, la determinazione delle tariffe;

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020 2021);

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che l'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del DL 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto Fiscale) convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha previsto l'inserimento del comma 683- bis al comma 1 della legge n. 147/2013 che recita. "In considerazione della necessità di acquisire il piano *finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 a all'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, approvano le tariffe e* i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze

di modifica a provvedimenti già deliberati", scollegando i termini per l'approvazione delle tariffe TARI da quelli di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 107 comma 4 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 il quale prevede che: "Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147 è differito al 30 giugno 2020".

VISTO l'art. 148 del D.L.34/2020 c.d. "Dl Rilancio" che dispone l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevedendo così l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 fissato per la data del 31 luglio 2020;

DATO ATTO CHE Il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il **31 dicembre 2020** alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

RICHIAMATA la deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 che obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99, con la quale ha definito i criteri per la redazione del PEF TARI 2020 e dei Listini Tariffari attraverso:
-Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti;
-Criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
-Criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;

RILEVATO che la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatori, il limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi, prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a-2 con eventuale conguaglio e la modifica della distribuzione tra parte fissa e parte variabile;

DATO ATTO che la deliberazione ARERA n.443/2019 all'art.6 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte dell'ente territorialmente competente ed il successivo invio all'Autorità in coerenza con gli obiettivi definiti;

VISTE inoltre la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n.57 recante ≪ Semplificazioni procedurali
in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica

della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente≫ e
la determinazione del 26 marzo 2020 n. 02/drif/2020 recante ≪ chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari≫:

DATO ATTO che il PEF MTR prevede, in luogo dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi ed in particolare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno (2020 2021) per il servizio del ciclo integrato sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a- 2) come risultanti da fonti
contabili obbligatorie e comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a- 2) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate;

CONSIDERATO il limite previsto all'aumento delle tariffe, gli enti, nella definizione del Piano Finanziario TARI per il 2020 non potranno arbitrariamente aumentare la parte entrata ma dovranno
limitarsi a quanto prescritto dall'Arera con una formula che impone un limite alla crescita della parte attiva definita in funzione del tasso di inflazione programmata, del miglioramento di efficienza nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, del tasso di miglioramento atteso nella fornitura di servizi all'utenza (tasso che sarà definito in ragione di specifici parametri forniti dall'Arera);

DATO ATTO CHE il soggetto gestore per il Comune di Poggiodomo, AURI, cui spetta il compito di redigere il piano finanziario, ha trasmesso tutta la documentazione via Pec;

ESAMINATO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 composto dal
PEF 2020 (Allegato 1); Relazione di accompagnamento dell'Autorità di Ambito AURI (Allegato 2); Relazione di accompagnamento del soggetto gestore (Allegato 3); Dichiarazione di veridicità del soggetto gestore (Allegato 4);

RILEVATO che ai sensi di quanto disposto da ARERA gli enti territorialmente competenti validano i dati delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore (inclusi quelli necessari alla determinazione delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti agli anni 2018 e 2019) e li integrano e modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

VERIFICATO che la documentazione prodotta è completa di tutti gli elementi richiesti e corredata
della
• dichiarazione, ai sensi del DPR 445 00 sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
• relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i
valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

VERIFICATO inoltre che gli elementi di costo e investimento indicati nella modulistica sono supportati dalle fonti contabili obbligatorie;

DATO ATTO che gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in particolare trasmettono:
a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR;
b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
c) la dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi;

CONSIDERATO che, nelle more della trasmissione e validazione da parte di Arera, i ricavi previsti dalle tariffe TARI si configurano quale "Prezzo massimo", in ottemperanza ai vincoli di crescita stabiliti dall'Autorità;

RITENUTO dover assoggettare l'approvazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, nonché, l'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2020, all'approvazione del PEF da parte di ARERA, riservandosi di intervenire sull'articolazione tariffaria TARI e sull'ammontare complessivo qualora ci fosse rilievi;

CONSIDERATO che il Piano finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe;

RILEVATO:

- **CHE** per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto della ripartizione dell'onere del costo
della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in rapporto all'effettiva produzione di rifiuti di ciascuna
categoria di utenti e – in prospettiva ed in connessione con l'evoluzione tecnologica dell'industria
della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti – di ciascun singolo utente;

- **CHE** tali accorgimenti sono necessari in considerazione dell'esigenza, avvertita da tutti i Comuni,
di migliorare gli stessi criteri ed algoritmi di determinazione delle misure tariffarie attualmente previsti, al fine di meglio adattarli alle realtà locali;

- **CHE**, in considerazione delle motivazioni esposte, ai fini della ripartizione tra i diversi soggetti
del predetto carico di prelievo complessivo e dall'applicazione dell'algoritmo di calcolo riportato
nel Regolamento di applicazione della tariffa sono state operate le scelte esplicitate nella
"*Determinazione tariffe ai sensi della Legge 27 dicembre 2013 n. 147"*;

RICHIAMATI:
- lo Statuto del Comune;

- il Regolamento TARI;
- gli artt. 201 e 238 comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle
competenze del Consiglio Comunale, nonché l'art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese:

DELIBERA

1) Di approvare per le motivazioni espresse in premessa il Piano Finanziario della TARI per l'anno 2020 predisposto dal soggetto AURI composto da PEF 2020 (Allegato 1); Relazione di accompagnamento dell'Autorità di Ambito AURI (Allegato 2); Relazione di accompagnamento del soggetto gestore (Allegato 3); Dichiarazione di veridicità del soggetto gestore (Allegato 4);

2) Di dare atto che sull'importo della tassa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n.504/1992;

3) Di dare atto che le tariffe garantiscono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo di gestione dei rifiuti;

4) Di trasmettere i provvedimenti di cui sopra all'Arera per la validazione degli atti, considerando i ricavi indicati quali "prezzi massimi" per l'applicazione della tariffa;

5) Di dare atto che l'eventuale aggiornamento del quadro complessivo della TARI sulla base di ulteriori chiarimenti e disposizioni dettati dall'Arera, sarà disposto con successivo provvedimento;

6) Di dare atto che il presente atto sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze–Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica;

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to ANGELOSANTI EMILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANAFOGLIA VALTER

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì 29-01-2021

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to CANAFOGLIA VALTER

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Lì, 28-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANAFOGLIA VALTER

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì,

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

È copia conforme all'originale.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to CANAFOGLIA VALTER

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE